

---

# Schiavitù e discriminazione razziale nelle leggi degli indiani Cherokee e Choctaw (1827-1846)

---

*Traduzione e cura di*

*Bruna Bianchi*

I brani che seguono sono tratti dall'opera di William Goodell: *American Slave Code in Theory and Practice. Its Distinctive Features Shown by Its Statutes, Judicial Decisions and Illustrative Facts*, pubblicato a New York nel 1853 dalla American and Foreign Antislavery Society (pp. 417- 422). Nell'Appendice B (consultabile in internet all'indirizzo <http://www.dinsdoc.com/goodell-1-a-b.htm>) l'autore propone una selezione di articoli di leggi e costituzioni degli indiani Cherokee e Choctawas riguardanti la schiavitù: dal divieto dei matrimoni misti, a quello di trasmettere l'istruzione agli schiavi "di razza africana".

Nel commentare le norme sulla schiavitù, Goodell mette in rilievo le affinità delle leggi indiane con quelle di alcuni stati americani e il progressivo peggioramento della condizione dei neri nelle nazioni cherokee e choctaw.

Originario di Coventry (New York), William Goodell (1792-1878), dopo aver trascorso gli anni giovanili su vascelli mercantili ed aver viaggiato in Europa e in Oriente, si impegnò nel movimento per la temperanza. A Providence fondò il settimanale "General Intelligencer" a cui seguì nel 1830 il "Female Advocate", un periodico in favore dell'emancipazione femminile. Nel 1833 fu tra i principali organizzatori dell'American Antislavery Society e dal 1834 diresse numerosi periodici abolizionisti. Nel 1840, insieme ad Alvan Stewart e Gerrit Smith fondò il Liberty Party, il primo partito nazionale abolizionista<sup>1</sup>. Due anni più tardi abbandonò la chiesa presbiteriana e sostenne il dovere di secessione dalle chiese e dalle sette che tolleravano la schiavitù<sup>2</sup>. A differenza della maggior parte degli abolizionisti, che spesso tacquero sulla diffusione dello schiavismo tra gli indiani, Goodell affrontò in più occasioni lo scabroso argomento<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Su William Goodell, le sue posizioni e il suo ruolo all'interno del movimento abolizionista si veda: Mabee C., *Black Freedom. The Nonviolent Abolitionists from 1830 Through the Civil War*, Macmillan, London 1970, p.228, 246-49, 333-341.

<sup>2</sup> I casi di "secessione ecclesiastica" a partire dalla metà degli anni '30 furono numerosi; li ricostruisce lo stesso Goodell nella sua opera *Slavery and Anti-Slavery: a History of the Great Struggle in Both Hemispheres with a View of the Slavery Question in the United States*, Harned, New York 1852, pp.487-516.

<sup>3</sup> Si veda a questo proposito: Kerber L., *The Abolitionist Perception of the Indians*, in "Journal of American History", LXII, 2, 1975, pp.271-95.

Tra le sue opere, che prestano sempre una particolare attenzione agli aspetti giuridici della schiavitù, si ricordano: *Views Upon American Constitutional Law, in its Bearings upon American Slavery* (1844); *Slavery and Anti – Slavery: a History of the Great Struggle in Both Emispheres* (1852).

Sul tema della schiavitù tra i Cherokee rimando al saggio di Bernard Vincent, *Slaveholding Indians: the Case of the Cherokee Nation*, in questo stesso numero della rivista nella rubrica “Ricerche”.

## Appendice B

### La schiavitù presso i cherokees e i choctaws

Mentre questo lavoro era in corso di stampa, l'autore si è imbattuto in un volume che raccoglie le Costituzioni e le leggi degli indiani cherokees e choctaws, leggi che contengono molte norme sulla schiavitù, molto simili a quelle dei nostri vicini stati americani schiavisti che evidentemente sono servite da modello<sup>4</sup>. Alcuni estratti possono essere utili a far luce sulla questione se sia giusto favorire lo sviluppo di chiese in quelle nazioni che ammettono tra i loro membri coloro che approvano, attuano e sostengono tali leggi o che le legittimano riconoscendo e favorendo il rapporto di schiavitù.

### Cherokees

La “Costituzione della nazione cherokee”, approvata a New Echota nel luglio 1827 da un'assemblea di delegati provenienti da molti distretti, contiene le seguenti affermazioni:

Non potrà essere eletto nel Consiglio generale se non un cittadino cherokee maschio e *libero* che abbia raggiunto l'età di 25 anni. I discendenti da uomini cherokee e da donne *libere* (*ad eccezione* di coloro che appartengono alla razza africana), i cui genitori abbiano vissuto come marito e moglie, secondo gli usi e le leggi di questa nazione, godranno degli stessi diritti e privilegi dei cittadini di questa nazione, così come i discendenti da donne cherokee e da uomini liberi. *Non potrà occupare alcun posto che comporti profitto, onore o responsabilità in questo governo chi abbia legami di parentela con neri o meticci, sia da parte di padre che da parte di madre* (art. III, sezione 4).

La stessa norma è contenuta nella nuova Costituzione della nazione cherokee approvata a Tah-le-quah nel settembre 1839 (art. III, sezione 5).

Tra le leggi cherokee se ne trova una, del settembre 1839, dal titolo: “norme per prevenire gli incroci con *persone di colore*” (ovvero i discendenti degli africani),

---

<sup>4</sup> Goodell si riferisce alla raccolta di leggi e testi costituzionali Cherokee pubblicata l'anno precedente: *Cherokee Laws*, Cherokee Advocate Office, Tahlequah 1852. Per una sintetica rassegna dei provvedimenti legislativi cherokee sulla schiavitù dal 1819 al 1859 si veda McLoughlin W., *Red Indians, Black Slavery and White Racism: America's Slaveholding Indians*, in “American Quarterly”, XXVI, 4, 1974, p. 381.

come se i cherokee fossero bianchi e *non* persone “di colore”. Come sanzioni, pene corporali fino a 50 sferzate e la dichiarazione di nullità dei matrimoni.

Un'altra “legge”, che porta la data del 15 novembre 1843, ha lo scopo di “legalizzare i matrimoni con uomini *bianchi*”<sup>5</sup>!

Un'altra “legge”, del 7 novembre, 1840 dichiara “illecito per ogni nero<sup>5</sup> libero o meticcio *non di sangue cherokee* qualsiasi miglioramento della propria condizione all'interno dei confini della nazione; gli schiavi non potranno possedere né cavalli, né bovini, né maiali né armi da fuoco”. Seguono norme che prevedono la requisizione e la vendita di tali proprietà, e così via.

Un'altra “legge”, del 19 ottobre 1841, ha lo scopo di “autorizzare la costituzione di pattuglie” con il compito “di catturare e punire qualsiasi nero che individualmente o in gruppo, fosse sorpreso ad aggirarsi in luoghi diversi dalle terre del proprio padrone, senza un lasciapassare di quest'ultimo”. Ai neri e agli esclusi dai privilegi cherokee colti in possesso di un'arma sarebbero state inflitte un numero massimo di 39 frustate.

Un'altra “legge”, datata 22 ottobre 1841, “proibisce di insegnare ai neri a leggere e a scrivere”.

Il Consiglio generale stabilisce che a partire dall'approvazione di questa legge non sarà più lecito ad alcuno insegnare a un nero libero, *non di sangue cherokee*<sup>6</sup>, o a schiavi che appartengano a cittadini di questa nazione, a leggere e a scrivere.

La pena prevista per la violazione di questa disposizione è una multa da 100 a 500 dollari, a discrezione della corte che giudicherà il reato.

Nella “legge sulla liberazione degli schiavi” del 2 dicembre 1842, ci si rivolge agli “sceriffi dei vari distretti” affinché notificchino ad ogni nero libero l'obbligo di lasciare i confini della nazione a partire dal 1° gennaio 1843. Il rifiuto di andarsene avrebbe comportato l'espulsione.

Sezione 4, si decreta che qualsiasi nero libero riconosciuto colpevole di aver aiutato, favorito o spinto uno o più schiavi a lasciare il proprio o i propri padroni, riceverà per ogni singolo reato 100 sferzate sulla schiena nuda e sarà immediatamente espulso da questa nazione.

Raccolte nello stesso volume, accanto a questi decreti e testi legislativi, si trova lo statuto della *Cherokee Bible Society*, in cui, all'articolo 2, si legge:

Obiettivo della società è quello di diffondere le Sacre scritture sia in lingua inglese che in lingua cherokee tra la gente della nazione cherokee; tutti i fondi raccolti dalla Società saranno utilizzati per questo scopo.

---

<sup>5</sup> Sempre negro o negroes nel testo inglese.

<sup>6</sup> “*Non di sangue cherokee!*”. Sarebbe davvero un passo avanti, se i legislatori anglosassoni imitassero questa formula inserendo la frase “*non di sangue inglese*” nei loro decreti (n.d.a.).

Dai brani delle Costituzioni e delle leggi che abbiamo in precedenza citato sembrerebbe che “i neri liberi e i meticci non di sangue cherokee” non siano inclusi tra “coloro che appartengono alla nazione cherokee. E poiché, come si è visto, l’insegnare a leggere e scrivere ai neri, sia liberi che schiavi, è espressamente vietato e le pene per i trasgressori sono pesanti, il singolare linguaggio della *Bible Society* risulta immediatamente comprensibile. Nei suoi scopi ha escluso la diffusione delle scritture tra i neri e ha espressamente inteso impedire l’uso dei propri fondi per un tale scopo! C’è di che rammaricarsi nel vedere una nazione che si è accostata in tempi tanto recenti alla Bibbia, spingersi fino al punto di sottrarla ad altri e persino proibirne la lettura! Ma in questo i cherokee non fanno che imitare la nostra stessa nazione e le nostre *Bible Societies* da cui hanno ricevuto le Scritture! Essi hanno solo messo in pratica la religione che hanno ricevuto da noi! Questo è il risultato di aver trasmesso ai pagani un credo che tollera la schiavitù.

### **Choctaws**

La Costituzione della nazione choctaw, approvata nell’ottobre 1838, contiene una “Dichiarazione dei diritti” il cui articolo 1 inizia così: Tutti *gli uomini liberi*, quando formano una collettività, hanno uguali diritti”. Non è difficile individuare l’affinità di questo emendamento con quello della dichiarazione del ’76. Lo rivelano le seguenti formulazioni:

A partire dall’adozione di questa Costituzione, *a nessun nero libero, o meticcio che non abbia sangue choctaw o chickasaw* sarà consentito di stabilirsi nella nazione *choctaw* (art. VIII, sezione 6).

A nessun meticcio sarà permesso di ricoprire qualsiasi incarico in questo governo” (art. VIII, sezione 14).

Il Consiglio Generale, durante le sue sedute, avrà il potere di concedere la naturalizzazione e di accogliere come cittadini della nazione qualsiasi indiano o discendente da altre tribù indiane, ad eccezione dei neri e dei discendenti da neri” (art. VIII, sezione 15).

Quella che segue è una legge approvata il 5 ottobre 1836:

Si decreta ... che a partire dall’approvazione di questa legge, un qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, un missionario, un predicatore, o una persona che svolga qualsiasi altra attività, sorpreso a favorire attivamente i principi e i concetti nefasti e disastrosi al massimo grado dell’abolizionismo, verrà obbligato ad abbandonare la nazione e a rimanervi lontano per sempre.

Si decreta inoltre... che insegnare agli schiavi a leggere e a scrivere, o a cantare in assemblee o scuole, o in ogni altro luogo all’aperto senza il consenso del padrone, o permettere loro di sedere a tavola accanto a sé, costituirà motivo sufficiente per essere considerati colpevoli di favorire i principi e i concetti dell’abolizionismo.

La legge inoltre proibiva agli schiavi “il possesso di beni e armi” e prevedeva per lo schiavo che avesse infranto le leggi choctaw “l’espulsione dalla società perché [imparasse] a comportarsi bene”. In caso di ritorno o intrusione avrebbe ricevuto dieci sferzate. Tuttavia “agli schiavi buoni e onesti [sarebbe stato] consentito di portare un’arma con il permesso del padrone”.

Nel 1838 fu stabilito quanto segue:

A partire dall’approvazione di questa legge, il cittadino o la cittadina di questa nazione che *frequenti pubblicamente uno schiavo nero*<sup>7</sup>, sarà punito per tale offesa con una multa non inferiore a 10 dollari e non superiore a 25 dollari, e la coppia *sarà separata*; nel caso di una seconda violazione dello stesso tipo la coppia riceverà non meno di 5 e non più di 39 sferzate, secondo il giudizio della corte, e verrà separata.

*La Costituzione e leggi della nazione Choctaw*, da cui sono tratti i seguenti brani, porta la data di edizione del 1840, e l’ultimo provvedimento contenuto in quest’opera risale all’ottobre del 1839. Tuttavia nel periodico “American Missionary” di New York del gennaio 1853 compare un resoconto di alcuni provvedimenti posteriori, tratti da un rapporto del 1848 di Mr. Treat<sup>8</sup>, uno dei segretari dell’ *American Board of Commissioners for Foreign Missions*<sup>9</sup>.

Quello che segue è un brano tratto dall’“American Missionary”:

Nel 1840 fu stabilito che tutti i neri liberi della nazione non di sangue choctaw o chickasaw avrebbero dovuto “abbandonare la nazione a partire dal 1° marzo 1841 e tenersi lontano da essa per sempre”. In caso di violazione “sarebbero stati catturati e venduti al miglior offerente per la durata della vita”. Si stabiliva inoltre che chiunque avesse nascosto o in qualche modo protetto un nero libero, o lo avesse aiutato ad eludere le disposizioni di legge, sarebbe stato punito con una multa da 250 a 500 dollari; nel caso di impossibilità a pagare una tale somma, gli sarebbero state “inflitte 50 sferzate sulla nuda schiena”.

Nel 1846 fu approvata una legge che proibiva a tutti i neri, che possedessero o meno “documenti di identità”, di entrare e rimanere in territorio choctaw. I trasgressori sarebbero stati puniti con non meno di 100 sferzate sulla nuda schiena; inoltre tutti i beni trovati in loro possesso sarebbero stati requisiti: “un terzo sarebbe spettato al soldato a cavallo che li avesse arrestati e i restanti due terzi sarebbero stati destinati a scopi benefici”.

---

<sup>7</sup> “Frequentare pubblicamente”. La possibilità di un matrimonio con uno schiavo non sembra sia stata legalmente riconosciuta. L’unione era considerata semplicemente “una frequentazione”, una frase usata dagli schiavi (n.d.a.).

<sup>8</sup> Alfred O. Treat.

<sup>9</sup> Associazione ufficialmente riconosciuta che riuniva e coordinava i missionari di tutte le confessioni in territori indiani.

Il provvedimento più deplorabile che Mr. Treat ha rintracciato a proposito della schiavitù è stato approvato il 15 ottobre 1846. In esso si legge:

Si decreta ... che nessuno schiavo nero possa essere emancipato in questa nazione se non su richiesta o petizione avanzata dal proprio padrone al Consiglio generale e a condizione che il padrone o i padroni compaiano di fronte al Consiglio al momento della richiesta e che esso non abbia debiti né all'interno né al di fuori della nazione. In quel momento e in quel caso, il Consiglio generale potrà emettere un provvedimento di emancipazione dello schiavo nero, il quale, dopo essere stato liberato, dovrà abbandonare la nazione entro trenta giorni dall'approvazione di questa legge. Nel caso in cui il nero o i neri liberati dovessero in seguito fare ritorno, saranno catturati dalla pattuglia a cavallo ed offerti in pubblica vendita per un periodo di 5 anni e i proventi di una tale vendita andranno a far parte dei fondi pubblici.